

Comune di Casole Bruzio

Prov. di Cosenza

Via A. Proviero, 9

Tel.: 0984.432000 Fax: 0984.432033

Email: comune.casolebruzio@anutel.it

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE – LOCALITA' FIANO

Art. 1 Premesse

Il presente schema di convenzione disciplina le modalità di affidamento in concessione del servizio di gestione del Centro sportivo polivalente, con annesso campo di calcetto, di cui alle allegate planimetrie.

Art. 2 Finalità

Il Centro sportivo polivalente è destinato ad uso pubblico, per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, ludico-motoria, ricreativa e del tempo libero.

L'uso pubblico del predetto impianto sportivo, ricompreso in tale sistema, è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività ed è finalizzato a realizzare obiettivi di economicità complessiva.

Le finalità specifiche, che si considerano di rilevante interesse pubblico, sono:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative;
- b) dare piena attuazione all' articolo 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, in particolare quelle sportive;
- c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre: associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero;
- d) ottenere una conduzione economica dell'impianto con oneri ridotti a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 3 Proprietà ed Oggetto

La Società/Associazione, Ente di promozione sportiva _____, nel prosieguo dell'atto chiamata per brevità anche "**Affidataria**", riconosce che il Centro sportivo polivalente, con i relativi impianti idro-termici ed elettrici e i servizi, ubicato in Casole Bruzio, alla località Fiano, idoneo per la pratica della Pallavolo, della Pallacanestro e del gioco di calcetto, nonché il pertinenziale campo di calcetto, sono di proprietà del Comune di Casole Bruzio, nel prosieguo

dell'atto chiamato anche **Ente concedente**, e che ogni eventuale nuova opera edilizia ed accessoria, da chiunque realizzata nella struttura suddetta, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, diverrà anch'essa di piena ed esclusiva proprietà dell'Ente concedente, previa stesura, in contraddittorio tra le parti, di necessario verbale di consistenza.

L'Ente all'affidataria, che accetta, la gestione del centro sportivo polivalente, con le relative pertinenze, per come identificato all'art. 1, nello stato di fatto e di diritto in cui esso attualmente si trova, nell'ubicazione e nella consistenza attuale.

La concessione ha per oggetto la gestione completa dell'impianto sportivo e del campo di calcio sito all'esterno della struttura, intendendosi per gestione lo svolgimento delle attività (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'apertura e la chiusura dell'impianto, la conduzione degli impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento e/o condizionamento, l'ammissione all'impianto dell'utenza, la pulizia e la custodia dell'impianto e delle relative attrezzature attuali e future) necessarie per l'utilizzo ed il funzionamento dell'impianto sportivo in base a quanto previsto dal "programma di gestione" proposto dall'Affidataria in sede di gara che, sebbene non allegato al presente atto, si ritiene quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 4 Durata

Il servizio di gestione del Centro sportivo polivalente e del pertinenziale campo di calcio è affidato per la durata di 4 (quattro) anni, decorrenti dal 1° giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione della convenzione, fatti salvi, comunque, gli impegni assunti dall'Amministrazione comunale in merito ad eventuali concessioni per la partecipazione a campionati riconosciuti dalle diverse leghe nazionali.

Alla scadenza della convenzione, qualora l'Ente concedente non avesse ancora individuato un nuovo e più idoneo modello di gestione dell'impianto e/o di espletamento delle procedure per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario, la stessa può essere rinnovata in forma espressa laddove consentito e alle medesime condizioni della presente, previo rinnovo delle polizze e delle cauzioni prescritte.

Art. 5 Calendario di utilizzo e orari

L'Affidataria deve assicurare il regolare funzionamento del Centro sportivo polivalente, puntando a standards qualitativamente elevati, mettendo a disposizione tutto quanto necessario a tale scopo, compreso il personale per la sorveglianza, custodia, pulizia e manutenzione delle aree circostanti attrezzate a verde.

Art. 6 Affidamento

Preliminarmente all'avvio del servizio di gestione, l'Ente concedente, per mezzo dei propri uffici, tecnicamente preposti, redigerà, in contraddittorio con l'Affidataria, apposito verbale di consistenza dei luoghi, dell'immobile, e degli impianti elettrici, idro-termici, antincendio e tecnologici. Tale verbale sarà allegato all'atto di convenzione, che sarà sottoscritto tra l'Ente concedente e l'Affidataria, per formarne parte integrante e sostanziale della stessa.

Allo scadere dell'affidamento, l'Affidataria provvederà a restituire all'Ente concedente l'immobile, gli impianti elettrici, idro-termici, antincendio e tecnologici e i suoi servizi, nel medesimo stato di conservazione, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso dell'intero impianto.

A seguito del sopralluogo, se si ravvisasse la necessità di effettuare dei lavori di ristrutturazione, adeguamento strutturale e messa a norma, nonché interventi per la corretta applicazione del D.Lgs

aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, l'Ufficio Tecnico provvederà a redigere una relazione degli interventi da realizzare con relativo computo metrico.

Detti lavori, previamente autorizzati, potranno essere eseguiti dalla concessionaria e scomputati dal canone di gestione dietro presentazione delle relative fatture.

Rimarranno di proprietà dell'Ente gli arredi e le attrezzature di non pronta rimozione collocati all'interno della struttura.

Art. 7

Uso dell'impianto da parte dell'Affidataria

Compatibilmente con le capacità strutturali del Centro sportivo polivalente, l'Affidataria è obbligata a consentire l'uso dell'impianto e delle attrezzature in esso contenute a Società Sportive di Casole Bruzio che partecipano a campionati ufficiali per lo svolgimento delle loro attività istituzionali (allenamenti e gare ufficiali).

L'Affidataria potrà altresì consentire l'uso dell'impianto e delle attrezzature in esso contenute per lo svolgimento di manifestazioni occasionali di carattere sportivo, culturale, sociale, ricreative e del tempo libero, compatibilmente con le capacità strutturali dello stesso e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di manifestazioni di pubblico spettacolo e previo assenso dell'Amministrazione, da richiedersi almeno dieci giorni liberi antecedenti alla data dell'evento.

L'Affidataria, nello svolgimento delle su indicate attività, dovrà adottare tutti gli accorgimenti organizzativi, funzionali e tecnici, atti a prevenire e salvaguardare l'integrità dell'impianto sulla base del principio della massima professionalità e diligenza, nonché l'incolumità degli utenti sulla base delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 8

Uso dell'impianto da parte dell'Ente concedente

L'Ente concedente potrà utilizzare l'impianto e le attrezzature in esso contenute e i suoi servizi, senza rivalsa di alcun onere, per la realizzazione dei propri programmi/esigenze, compatibilmente con gli impegni ufficiali dei soggetti di cui al comma 1 dell'art 7 del presente atto.

A seguito di formale richiesta dei soggetti interessati, l'Affidataria riserverà, previo nullaosta dell'Ente concedente, senza rivalsa di alcun onere e compatibilmente con le esigenze dei soggetti indicati dall'art. 7, l'utilizzo dell'impianto, delle attrezzature in esso contenute e dei suoi servizi per n. 6 ore settimanali antimeridiane al fine di soddisfare eventuali necessità delle locali Scuole per attività curriculari delle stesse, delle Associazioni ed Enti diversi di Casole Bruzio.

La riserva è da intendersi nulla in mancanza di richieste.

Art. 9

Obblighi dell'Affidataria

L'Affidataria corrisponderà all'Ente concedente un canone concessorio annuo di € 8.051,40 (ottomilacinquantuno/40) oltre IVA c.p.l., da versare in rate trimestrali posticipate. Qualora l'Affidataria avesse presentato nella "Busta B" dell'offerta tecnica la Dichiarazione di diponibilità a curare la pulizia e la manutenzione ordinaria e lo svuotamento del Riciclatore incentivante, la manutenzione ordinaria delle aree di pertinenza e di quelle attrezzate a verde (Parco giochi adiacente), unitamente al pagamento delle relative spese, è riconosciuta una riduzione del predetto canone per complessivi euro 4000,00 (quattromila,00) annui a parziale ristoro delle spese sostenute.

Dalla data di decorrenza e per tutta la durata della gestione sono a carico dell'Affidataria:

a) Il pagamento delle spese relative al consumo di gas, acqua, telefono e di tutte le altre utenze di pertinenza dell'impianto, previa volturazione dei relativi contratti a proprio carico, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di convenzione, e di tutti gli oneri riferiti alla gestione. Al contrario, le utenze di

energia elettrica rimarranno intestate al comune di Casole Bruzio e le relative fatture trasmesse in copia fotostatica all'Affidataria. L'Affidataria è tenuta ad effettuare un versamento di pari importo della fornitura di cui al periodo precedente intestato al Comune di Casole Bruzio entro la data di scadenza della fattura stessa. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'immediata risoluzione, senza preavviso, della Convenzione (causa risolutiva espressa);

- b) il completo funzionamento dell'impianto, secondo quanto stabilito dal presente atto;
- c) la custodia e la sorveglianza dei beni oggetto della concessione;
- d) la fornitura e la gestione del personale necessario al funzionamento dell'impianto ed al regolare e sicuro svolgimento delle attività, nel rispetto delle norme in materia;
- e) la fornitura degli arredi e delle attrezzature necessarie a garantire il funzionamento dell'impianto, in conformità a quanto descritto nel progetto di utilizzazione
- f) il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- g) la pulizia, anche mediante pitturazione, degli ambienti, per il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari;
- h) la manutenzione ordinaria, ivi compresa la manutenzione ordinaria degli impianti idro-termici, elettrici, antincendio e quanto'altro;
- i) la manutenzione straordinaria, in presenza di danni causati da negligenza nella gestione, da mancanza di controllo degli utenti e da mancato rispetto delle previste operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria;
- l) l'attivazione a proprie cure e spese di un presidio sanitario di primo soccorso presso l'impianto;
- j) l'acquisizione a proprie cure e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni sia per la gestione degli impianti che per lo svolgimento delle attività.

L'Affidataria consentirà, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, all'Ente concedente l'esecuzione di eventuali lavori di miglioria dell'impianto che riterrà opportuni e necessari. L'affidataria a tal proposito renderà disponibile e libero l'impianto interessato, entro il termine massimo di giorni 15 dalla ricezione della comunicazione, senza poter opporre dinieghi o ragioni di sorta.

Ricorrendo tale circostanza, gli effetti del rapporto convenzionale s'intenderanno sospesi.

L'Ente concedente procederà alla riconsegna dell'impianto interessato all'Affidataria al termine dei lavori, con esperimento di analoga procedura, con il ripristino dei rapporti di cui al presente atto di convenzione.

Art. 10

Opere, addizioni, miglorie, modifiche

L'Affidataria potrà apportare opere di miglioria all'impianto, alle attrezzature e ai suoi servizi, caratterizzabili, comunque, come interventi accessori, previa autorizzazione scritta dall'Ente concedente, attivando le procedure previste dalla legge, con l'obbligo di dotarsi, di tutti i visti, pareri, assenti, nullaosta, autorizzazioni da parte dei competenti enti, organi, autorità amministrative.

L'Affidataria assume ogni onere, nessuno eccettuato od escluso, relativo agli interventi di cui al comma che precede ed, in particolare, per le opere edilizie, che, di seguito, si riassumono:

- a) tutti gli oneri, amministrativi ed economici, connessi alle attività di Direzione Lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.Lgs 490/94 e ss.mm.ii.;
- b) le spese per gli eventuali sezionamenti degli impianti esistenti di pubblica illuminazione, delle alimentazioni e degli allacciamenti alle reti;
- c) tutti gli oneri per l'ottenimento del Certificato di usabilità e di tutte le autorizzazioni in relazione all'uso del bene;
- d) le spese per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo presenti o prodotti in cantiere, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 152/2006 (C.d. Testo unico ambiente);

- e) qualsiasi spesa ed onere inerente la corretta conduzione e custodia del cantiere, secondo la normativa vigente, nel rispetto dell'ambiente e di condizioni di decoro, comprese le spese relative a prove o indagini, reperimento di documentazione, etc.;
- f) l'onere per il conferimento degli eventuali incarichi di collaudo tecnico amministrativo, funzionale e strutturale, da effettuarsi su designazione del Comune;
- g) tutti gli oneri connessi alla effettuazione di detti incarichi.

L'affidataria, altresì, ha il compito di provvedere ai sottospecificati adempimenti:

- a) esposizione in cantiere di apposito cartello, delle dimensioni minime di cm 21 x 29,7 contenente indicazioni circa il lavoro da eseguire, i tecnici responsabili, l'impresa, etc.;
- b) consegna al Comune, alla ultimazione dei lavori, di copia di tutte le certificazioni, compresa planimetria aggiornata "as built" in scala idonea del progetto architettonico e del progetto degli impianti;
- c) esecuzione dei lavori tramite imprese qualificate, ai sensi della normativa vigente;
- d) verifica del rispetto delle norme in materia di CCNL e della regolarità contributiva di tali imprese;
- e) stipula, con primaria compagnia, di copertura assicurativa per danni a cose e danni da responsabilità attraverso una polizza "Tutti i rischi del costruttore (CAR)", comprensiva di RCT specifica per l'opera da eseguire.

Art. 11

Tariffe per l'accesso all'impianto

Gli introiti derivanti dall'uso dell'impianto spettano all'Affidataria.

Le Scuole che utilizzeranno tale impianto nelle ore scolastiche per lo svolgimento delle proprie attività ludico-motorie-sportive, previste nell'ambito del programma scolastico, sono esenti dal pagamento di qualsiasi onere. L'Affidataria si obbliga ad applicare le condizioni tariffarie indicate nel Progetto di gestione.

Art. 12

Responsabilità dell'Affidataria

L'affidataria durante la gestione s'impegna ad usare la massima professionalità e diligenza e ad operare secondo criteri atti a salvaguardare l'integrità dell'utenza e dell'intero impianto, con l'accollo di ogni eventuale onere per danni causati alla struttura e alle attrezzature in essa contenute, anche in maniera accidentale. Nel contempo, l'Affidataria esonererà l'Ente concedente da ogni responsabilità in caso di eventuali danni che, dall'uso dell'impianto e/o dalle attrezzature in esso contenute e/o dei servizi, possano derivare a persone e/o a cose. In caso di danni attribuibili a forza maggiore, all'Affidataria non sarà riconosciuto alcun risarcimento da parte dell'Ente concedente concedente.

L'Affidataria, a tal proposito, attiverà idonea e congrua copertura assicurativa per responsabilità civile, derivante dalla gestione dell'impianto, per danni eventualmente cagionati a persone e/o alle opere preesistenti e a quelle che eventualmente l'Ente concedente concedente andrà a realizzare.

A tal fine, l'Affidataria dovrà provvedere a presentare, a pena di decadenza, copia della medesima polizza assicurativa, entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di convenzione.

I massimali potranno essere aumentati a seguito di motivata richiesta scritta dall'Ente concedente.

L'Affidataria è obbligata ad esporre in modo ben visibile nei pressi degli ingressi alla struttura, dei cartelli dalle dimensioni minime di cm. 21 x 29,7 recante la precisazione che il comune di Casole Bruzio è da intendersi esonerato da ogni responsabilità in caso di eventuali danni a persone e/o cose

derivanti dall'uso dell'impianto e/o delle attrezzature in esso contenute e/o dei servizi in occasione delle attività curate dall'Affidataria.

Art. 13 **Obblighi dell'Ente concedente**

L'Ente concedente, a fronte delle controprestazioni disciplinate dalla presente convenzione, riconosce a favore dell'Affidataria un contributo, consistente nell'esenzione dal pagamento della TARI e del RUOLO IDRICO.

L'Ente concedente s'impegna ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria in relazione a situazioni dallo stesso accertate, per il tramite del competente Ufficio Tecnico Comunale, fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli.

L'Ente concedente s'impegna, altresì, ad effettuare tutti i lavori di riparazione e/o sistemazione dei beni posti ad uso del funzionamento dell'impianto sportivo, che eventualmente dovessero rilevarsi necessari al regolare svolgimento delle attività, in sede di redazione di primo apposito verbale in contraddittorio di consistenza dei luoghi.

Art. 14 **Pubblicità commerciale**

L'Affidataria è autorizzata ad utilizzare gli spazi interni dell'impianto per l'esposizione di pubblicità;

L'Affidataria consentirà ai soggetti di cui all'art. 7 del presente atto di convenzione l'esposizione di striscioni pubblicitari dei propri sponsor durante lo svolgimento delle proprie attività, nel rispetto delle vigenti normative in materia.

La pubblicità commerciale all'interno e negli spazi esterni di pertinenza degli impianti potrà essere fissa, mobile, sonora e audiovisiva e deve tenere conto della destinazione ad uso pubblico dell'impianto medesimo e dell'accesso agli stessi di minori.

La durata dei contratti pubblicitari non potrà superare quella dell'atto di convenzione e, in ogni caso, cesserà con essa.

Art. 15 **Gestione esercizi di bar e ristoro**

L'Affidataria potrà intraprendere, in strutture e spazi a ciò idonei, e purché non a detrimento del servizio sportivo principale, attività collaterali e collegate di natura imprenditoriale, compatibili con i vincoli di pianificazione territoriale, previa comunicazione al Comune. Ogni attività esercitata cesserà, in ogni caso, allo scadere del termine di affidamento, oltre che nei casi di revoca della gestione.

In particolare, l'Affidataria potrà esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, compatibilmente con le capacità strutturali.

Tutti i pareri, visti, nulla-osta, autorizzazioni richiesti dalla vigente normativa per l'avvio e l'esercizio delle attività di cui ai commi precedenti, da qualsiasi autorità siano rilasciati, dovranno essere ottenuti dall'Affidataria a propria cura e spese.

Tutti gli oneri per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo sono a carico dell'Affidataria, nessuno eccettuato od escluso.

Art. 16 Controllo

Il Comune ha diritto di esercitare in ogni tempo e luogo, anche senza alcun preavviso, dentro l'area in concessione, la sorveglianza ed il controllo attraverso l'opera di propri funzionari ed incaricati, sia per quanto attiene la realizzazione della manutenzione degli impianti e degli immobili, sia con riferimento alla puntuale esecuzione degli accordi previsti nel presente atto. Per ogni visita ispettiva sarà redatta apposita relazione.

Art. 17 Inadempienze contrattuali ed esecuzione d'ufficio

Qualora a seguito dei controlli emerga la necessità di effettuare interventi manutentivi sugli impianti, l'Affidataria dovrà provvedervi entro 30 giorni dalla comunicazione di diffida da parte dell'Ente concedente.

Scaduto il termine di cui sopra senza che l'Affidataria abbia provveduto, l'Ente concedente potrà effettuare d'ufficio gli interventi intimati, fatta salva la rivalsa nei confronti dell'Affidataria ed il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

I disposti di cui ai commi precedenti si applicano anche in ogni caso in cui vengano accertate da parte degli uffici ed organi dell'Ente concedente inadempienze agli obblighi gestionali e manutentivi assunti con la concessione.

Art. 18 Controversie

In caso di eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Affidataria e i soggetti di cui all'art. 7 del presente atto di convenzione, in ordine al tempo di utilizzo (giorni ed ore), al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività delle stesse, è demandata all'Ente concedente la disciplina del corretto utilizzo dell'impianto.

Tutte le eventuali controversie, che dovessero insorgere tra l'Affidataria e l'Ente concedente, in merito all'interpretazione e all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, saranno risolte nello spirito di reciproca collaborazione. In caso di mancato accordo, è esclusa la competenza arbitrale.

Foro competente è esclusivamente quello di Cosenza.

L'Ente concedente in nessuna maniera deve essere coinvolto nelle eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Affidataria e i fruitori dell'impianto.

Art.19 Responsabilità - Polizze assicurative - Garanzie

L'Affidataria si assume tutte le responsabilità derivanti dalla gestione dell'impianto di cui alla presente concessione.

Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione alla gestione dell'impianto o a cause ad essa connesse, derivassero all'Ente concedente o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico dell'Affidataria, salvi gli interventi a favore dello stesso da parte di società assicuratrici.

L'Affidataria si impegna a stipulare appositi contratti di assicurazione con compagnie di primaria importanza contro danni da incendio, scoppio o qualsiasi altro evento relativamente agli immobili ed impianti oggetto della concessione, nonché per i danni di qualsiasi natura a persone o cose.

Il massimale assicurato dovrà prendere in considerazione il valore degli immobili ed impianti con adeguamento al valore attuale, in ogni caso per i danni alla singola persona non dovrà essere inferiore ad Euro 300.000,00.

Una delle clausole del contratto di assicurazione dovrà prevedere per l'assicuratore l'espressa rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune e la consegna al Comune di copia dello stesso.

Art. 20 Cauzione

L'Affidataria dovrà versare, all'atto della sottoscrizione della convenzione, la cauzione definitiva, in uno dei modi stabiliti dalla normativa vigente, nella misura del 10% della somma che dovrà essere versata quale canone concessorio per l'intera durata dell'affidamento a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l'Ente concedente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'Affidataria, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare, nei casi di decadenza della concessione o di risoluzione della stessa per inadempimento.

Resta salvo per l'Ente concedente l'esperimento di ogni altra azione per il risarcimento dei danni nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Affidataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'Ente concedente avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione della convenzione.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza della convenzione.

Lo svincolo verrà autorizzato con apposito provvedimento, da adottarsi entro e non oltre tre mesi dalla scadenza della convenzione, in assenza di controversia.

Art. 21 Personale addetto alla gestione

Il rapporto di lavoro col personale, in ogni caso, è giuridicamente, economicamente ed esclusivamente in capo all'Affidataria. Le spese, pertanto, per gli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi e di retribuzione sono a totale carico dell'Affidataria, ovvero del datore di lavoro, che al riguardo deve attenersi al relativo contratto collettivo nazionale di categoria. In merito allo stato giuridico ed economico del personale, l'Ente concedente non ha alcuna responsabilità, né oneri.

Il sopra citato personale dovrà tenere sempre un comportamento corretto e dignitoso verso i fruitori del servizio stesso, nonché verso il personale dipendente dell'Ente concedente. Lo stesso dovrà portare sempre ben visibile apposito cartellino identificativo.

L'Affidataria comunicherà i nominativi ed il recapito telefonico del personale dipendente. Analoga comunicazione la stessa s'impegna ad effettuare nel caso di variazione dei/del nominativi/o del personale impiegato.

Art. 22 Gestione della sicurezza nell'impianto sportivo

L'Affidataria è responsabile in maniera piena ed esclusiva della gestione della sicurezza e del mantenimento delle condizioni di sicurezza nell'impianto. Al riguardo dovrà osservare e far osservare le norme Statali, Regionali e Comunitarie poste a salvaguardia della sicurezza delle persone sui luoghi di lavoro, dei lavoratori, degli utenti e di tutte le persone presenti, a qualunque titolo, nell'impianto sportivo, nonché quelle di prevenzione infortunio ed antincendio (D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., D.Lgs. n. 242/1996 e ss.mm.ii.).

L'affidataria, inoltre, dovrà osservare le norme sulla sicurezza previste dal D.M.I. 18.3.1996 ed in particolare predisporre i seguenti documenti:

- voltura del certificato di prevenzione incendi;
- piano di gestione della sicurezza;
- registro di controlli periodici dei sistemi di sicurezza;
- osservanza della segnaletica di sicurezza;
- quant'altro prescritto o indispensabile per il mantenimento della sicurezza nell'impianto.

Art. 23

Sospensione dei servizi

L'Affidataria non può in alcun modo sospendere il servizio di gestione dell'impianto.

All'Affidataria potrà essere concesso di sospendere temporaneamente il servizio di cui alla presente concessione per limitati periodi preventivamente convenuti con l'Ente concedente, esclusivamente nei seguenti casi:

- nel caso in cui ciò si rendesse necessario per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione non prevedibile dell'impianto;
- per cause di forza maggiore che rendano l'impianto inagibili e impongano la sospensione delle attività.

Art. 24

Divieto di modificazione della destinazione degli impianti

È espressamente vietata ogni forma di utilizzazione dell'impianto, diversa da quella prevista nella presente concessione, salvo espressa autorizzazione del Comune.

Art. 25

Divieto di sub affidamento

All'Affidataria è fatto assoluto divieto di sub-affidare, quanto forma oggetto del presente atto di convenzione, pena la decadenza immediata della stessa.

Art. 26

Decadenza

La concessione può cessare, a seconda dei casi, per decadenza, revoca e risoluzione per inadempimento, secondo quanto previsto di seguito.

- a) nel caso di cessione della concessione o di subconcessione;
- b) per apertura di procedimento giudiziale da parte dell'Ente concedente a carico dell'Affidataria;
- c) per messa in liquidazione o fallimento dell'Affidataria;
- d) in altri casi di cessazione dell'attività dell'Affidataria;
- e) per esercizio di attività diverse da quelle autorizzate.

La concessione potrà essere risolta anticipatamente:

- a) per ripetute violazioni delle disposizioni contenute nel presente atto, fermo restando per l'Affidataria l'obbligo al risarcimento degli eventuali danni;
- b) per gravi inosservanze delle norme igienico-sanitarie nella conduzione dell'impianto;
- c) per gravi danni prodotti all'impianto, alle attrezzature e ai servizi;
- d) per la reiterata violazione agli obblighi gestionali e manutentivi previsti nella presente convenzione.

f) per interruzione della gestione degli impianti non autorizzata, salvo i casi di forza maggiore.

La concessione potrà essere revocata nei seguenti casi:

- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- b) per gravi motivi di ordine pubblico;
- c) per il venir meno della fiducia nei confronti dell'Affidataria, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti ed atteggiamenti incompatibili con le finalità della concessione stessa.

Nelle ipotesi sopra indicate la convenzione si intenderà decaduta, risolta o revocata di diritto con effetto immediato a seguito di semplice comunicazione dell'Ente concedente, in forma di lettera raccomandata e senza altra formalità.

In caso di revoca da parte dell'Ente concedente, l'Affidataria rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Art. 27 **Penalità**

In caso di accertata inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, fatto salvo quanto già previsto nei precedenti articoli, l'Affidataria è passibile di penalità che saranno applicate dall'Ente concedente in relazione alla loro gravità, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni evento.

In caso di mancata apertura dell'impianto nei giorni stabiliti verrà applicata una penale di € 200,00 per ogni giorno di chiusura.

L'applicazione delle suddette penalità sarà preceduta da regolare contestazione, alla quale l'Affidataria avrà facoltà di opporre le proprie eventuali controdeduzioni entro 15 giorni dalla data di ricezione della contestazione.

L'applicazione delle penalità non pregiudica all'Ente concedente le azioni per il risarcimento del maggior danno.

Art. 28 **Reperibilità e comunicazioni**


Onde agevolare l'esecuzione del contratto e favorire i diretti rapporti fra l'Affidataria e l'Ente concedente, l'Affidataria individua un responsabile per la tenuta dei rapporti con il Comune, relativamente alla gestione del servizio. Detto coordinatore/responsabile dovrà poter essere rintracciato immediatamente per via telefonica.

Le comunicazioni relative all'esito dei controlli, alle contestazioni, alle prescrizioni, alle diffide ed ogni altra comunicazione avente effetti giuridici sul rapporto contrattuale saranno notificate dall'Ente concedente all'Affidataria, tramite fax, al recapito telefonico comunicato dalla stessa Affidataria. Della ricezione di tali notifiche da parte dell'Affidataria farà fede la ricevuta di trasmissione del fax, depositata agli atti del competente Ufficio Comunale.

10

Art. 29 **Tattamento dei dati**

L'Ente concedente, per il tramite del suo costituito Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa l'Affidataria che tratterà i dati contenuti nel presente atto di convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti disciplinanti la materia.



COMUNE DI CASOLE BRUZIO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Dott. Carlo Ugo Mancuso